

**Il Consiglio di Stato afferma la validità, salva regolarizzazione, degli atti processuali redatti, notificati o depositati in forma cartacea o sprovvisti di firma digitale.**

[Cons. St., sez. IV, sentenza 4 aprile 2017, n. 1541 – Pres. Poli, Est. Castiglia](#)

*La IV Sezione del C.d.S. – dopo aver analizzato tutta la normativa e la giurisprudenza edita riguardante il Processo Amministrativo Telematico ed aver preso posizione sulla connessa questione della validità della notificazione a mezzo PEC prima della entrata in vigore del regolamento n. 40 del 2016, avallando l'indirizzo espresso dalla III Sezione del medesimo Consesso nell'ordinanza 23 marzo 2017, n. 1322 di rimessione alla Adunanza plenaria (oggetto della [News US in data 28 marzo 2017](#), cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento) – ha affermato i seguenti principi:*

*a) dal 1 gennaio 2017, la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità;*

*b) dal 1 gennaio 2017, il giudice amministrativo, a mente del combinato disposto degli artt. 44, comma 2, e 52, comma 1, c.p.a., deve ordinare alla parte che ha redatto, notificato o depositato un atto in formato cartaceo di regolarizzarlo in formato digitale nel termine perentorio all'uopo fissato.*